

*Consegnato il 10/11/06*

**Oggetto:** Proposta di legge regionale concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)".

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico - Finanziaria e Partecipazione;

**VISTO** l'art. 11 della L.R. 20 novembre 2001, n. 25 che prevede la presentazione al Consiglio Regionale, contestualmente alla proposta di legge regionale concernente il bilancio annuale e pluriennale, della proposta di legge finanziaria regionale;

all'unanimità

## DELIBERA

1. di approvare e di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)" corredata di una relazione che forma parte integrante della presente deliberazione.

"Legge finanziaria 2007"

### TITOLO I

#### Disposizioni finanziarie

##### Art. 1

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l'esercizio 2007 in termini di competenza e cassa nell'importo di Euro per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell'art. 45 della L.R. 20/11/2001, n. 25; le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2007.
2. Il livello di ricorso al mercato di cui al precedente comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

##### Art. 2

1. Relativamente all'anno finanziario 2007 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".

##### Art. 3

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della L.R. 36/1992.

#### Art. 4

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contenuti nel Patto di stabilità interno per l'anno 2007 la Direzione Regionale Bilancio e Tributi, su conforme indicazione dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico - Finanziaria e Partecipazione, è autorizzata ad effettuare entro la data del 30 giugno 2007 una verifica straordinaria degli impegni assunti nell'esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del Patto medesimo.

#### Art. 5

1. Alle deliberazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

#### Art. 6

1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 2007 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della L.R. 11/1997.

#### Art. 7

1. Al comma 8 dell'art. 37 della Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 tra le parole "a carico del bilancio annuale" e le parole "devono essere sottoposti" sono inserite le parole "ivi comprese le deliberazioni della Giunta Regionale concernenti il riparto e l'assegnazione di fondi".

## TITOLO II Disposizioni per il risanamento

### CAPO I

#### *Disposizioni per il risanamento del sistema sanitario regionale*

#### Art. 8

##### *(Questione morale)*

1. La Regione Lazio intraprende azioni e iniziative per affrontare la questione morale, evitare sprechi, favorire un uso austero delle risorse.
2. In particolare la Giunta:
  - a. redige e approva su proposta del Presidente della Giunta entro il 31 marzo 2007 un codice etico per l'azione amministrativa regionale;
  - b. adotta procedure standardizzate finalizzate alla tracciabilità dei flussi di spesa della Regione Lazio;
  - c. prevede modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari.

## Art. 9

*(Attuazione del patto nazionale sulla salute)*

1. In sintonia con le regole stabilite nel patto nazionale per la salute, la Regione consegue, entro il 2010, l'azzeramento del disavanzo sanitario.
2. Entro il 2010 la pressione fiscale regionale sarà ridotta.
3. A tale fine si impegna:
  - a. a sottoscrivere l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  - b. a realizzare, nell'ambito dell'accordo di cui al comma precedente, una riduzione dei costi di produzione rispetto all'andamento tendenziale, stimato pari a 788 milioni nel 2007, a 1.092 milioni nel 2008 e a 1.467 milioni nel 2009;
  - c. ad utilizzare la quota del fondo transitorio per gli anni 2007 - 2009 per il conseguimento dell'equilibrio finanziario a partire dall'anno 2007;
  - d. a mantenere, nel periodo 2007 - 2009, ai livelli massimi l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatti salvi, per quest'ultima, i regimi speciali e le esenzioni, previsti dalla legislazione vigente;
  - e. a dare copertura a carattere pluriennale, con entrata destinata indicata nel bilancio regionale, ai disavanzi pregressi del settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto di quanto previsto dalla legge 10 del 2006, art. 1, comma 13.
  - f. in coordinamento con gli enti del sistema sanitario regionale a rinegoziare il debito commerciale transatto, nonché a trovare adeguate soluzioni per il pagamento di quello non transatto, al 31 dicembre 2005, al fine di commisurarne l'impatto annuo al gettito ricavato dall'imposta di cui alla lettera e).
  - g. a trovare, nell'ambito dell'accordo di cui alla lettera a), adeguate soluzioni per il pagamento del debito commerciale maturato nel 2006, al fine di evitare situazioni che possano pregiudicare il conseguimento dell'equilibrio finanziario a partire dal 2007.

## Art. 10

*(Specificità del sistema sanitario regionale del Lazio)*

1. La Regione ritiene indispensabile, per il pieno conseguimento dell'equilibrio strutturale del sistema sanitario regionale, il superamento della sottostima della popolazione per il calcolo del riparto del fondo sanitario nazionale, nonché il riconoscimento del fabbisogno sanitario aggiuntivo della Capitale e del fabbisogno formativo nazionale cui sopperiscono alcune strutture sanitarie regionali.
2. La Giunta regionale provvede agli atti necessari per conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma.

## Art. 11

*(Abbattimento delle liste di attesa nella sanità pubblica regionale)*

1. Nell'ambito delle politiche regionali per l'abbattimento delle liste e dei tempi d'attesa nell'erogazione dei servizi sanitari richiesti dai cittadini, la Regione Lazio intende aumentare la capacità di erogazione di prestazioni sanitarie di diagnosi per immagini ad alta tecnologia da parte delle strutture sanitarie pubbliche, con particolare riferimento alle prestazioni erogabili solo dalle strutture pubbliche (TAC, ecografia, ecolordoppler, mammografie, ecc.), con l'obiettivo di

azzerare, entro il 31 dicembre 2007, i tempi delle liste di attesa attraverso il pieno utilizzo delle attrezzature e delle risorse disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al precedente comma, le ASL e le AO dovranno presentare alla Regione, entro il 31 gennaio 2007, progetti specifici con l'obiettivo di garantire le ulteriori prestazioni per le specialità che presentano maggiori criticità, ampliando l'orario di apertura al pubblico, aumentando l'utilizzo delle attrezzature e del personale disponibili.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, saranno utilizzati, oltre alle risorse destinate, fondi aggiuntivi ai budget concordati.

#### Art. 12

##### *(Sistema di pagamento dei beni e servizi del servizio sanitario regionale)*

1. Al fine di garantire certezza e puntualità nei pagamenti ed agevolare il processo di certificazione, a partire dal 1 gennaio 2007 il sistema di verifica e controllo dei pagamenti del servizio sanitario regionale è gestito in modo unificato e centralizzato a cura dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione.
2. La Regione appronta il sistema informativo necessario per la gestione del sistema avvalendosi della società Lait.
3. Le informazioni desumibili dal sistema informativo dei pagamenti sono messe a disposizione, fatta salva la tutela della riservatezza, della Cabina di Regia istituita ai sensi dell'art. 131 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

#### Art. 13

##### *(Valorizzazione patrimonio GEPR)*

1. Al fine di contribuire all'azzeramento del disavanzo sanitario la Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure finalizzate alla valorizzazione del patrimonio GEPR, attivando adeguate procedure per salvaguardare le situazioni di disagio sociale.

#### Art. 14

##### *(Riordino delle IPAB)*

### CAPO II

#### *Disposizioni per il contenimento della spesa*

#### Art. 15

##### *(Limiti agli impegni di spesa)*

1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, la facoltà di impegnare per il 2007 spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi e alle competenze accessorie del personale, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti

sub-regionali, alle spese per l'attuazione di programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, alle spese concernenti interventi sul trasporto pubblico compresi nell'UPB D41, alle spese di carattere socio-assistenziale afferenti l'UPB H41, alle annualità relative ai limiti d'impegno, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle spese finalizzate da apposita norma legislativa.

2. Con decreto del Presidente della Regione si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 1, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.
3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 97 per cento dello stanziamento annuo.
4. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 3, su motivata proposta dell'assessore competente per materia, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

#### Art. 16

##### *(Agenzie ed Enti regionali)*

1. Nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema delle Agenzie ed enti regionali, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le opportune iniziative affinché si proceda, entro il 31 dicembre 2007, al riordino degli enti, in modo tale da:
  - a. Definire idonei strumenti di pianificazione e controllo;
  - b. Sciogliere le Agenzie e gli enti che svolgono attività non rilevanti o le cui attività possono essere espletate più efficacemente e più economicamente nell'ambito dell'apparato organizzativo della regione.
2. Entro il 30 giugno, la Giunta regionale sottopone alla valutazione del Consiglio regionale una relazione contenente le iniziative che si intendono perseguire in attuazione di quanto previsto dal precedente comma.

#### CAPO III

##### *Disposizioni relative alla decisione di bilancio*

#### Art. 17

##### *(Riorganizzazione del bilancio regionale)*

1. All'articolo 17, della legge n. 25 del 2001, il comma 3 è sostituito da seguente:
 

“3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, in unità previsionali di base determinate, per ciascun assessorato, in relazione ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, nell'ambito delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.”
2. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 25 del 2001, è aggiunto in fine il seguente periodo:
 

“A ciascun capitolo della entrata viene associato il corrispondente codice di classificazione economica SEC 95 risolvendo, attraverso la creazione di nuovi capitoli o la ulteriore suddivisione in articoli, eventuali sovrapposizioni.”
3. All'articolo 20, della legge n. 25 del 2001, il comma 1 è sostituito dal seguente:

- “1. Nel bilancio annuale le spese sono distinte per assessorato, funzioni obiettivo e, con esclusione delle contabilità speciali, per unità previsionali di base, secondo lo schema adottato per lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale.”
4. All'articolo 20, della legge n. 25 del 2001, il comma 2 è abrogato.
5. All'articolo 20, comma 3, della legge n. 25 del 2001, è aggiunto in fine il seguente periodo:  
“A ciascun capitolo della spesa viene associato il corrispondente codice di classificazione economica e funzionale SEC 95 risolvendo, attraverso la creazione di nuovi capitoli o la ulteriore suddivisione in articoli, eventuali sovrapposizioni.”
6. All'articolo 20, della legge n. 25 del 2001; il comma 6 è sostituito dal seguente:  
“6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo per assessorati, funzioni obiettivo e unità previsionali di base.”
7. All'articolo 21, della legge n. 25 del 2001, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per assessorati e funzioni obiettivo. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con le spese aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.”
8. All'articolo 21, della legge n. 25 del 2001, il comma 2, lettera d) è sostituito dal seguente:  
“d) Un prospetto riepilogativo generale ed un prospetto articolato per assessorato, in cui sia rappresentata la classificazione economica e funzionale della spesa SEC 95, utilizzata per la classificazione del bilancio statale, articolata rispettivamente al terzo ed al secondo livello. I prospetti di cui alla presente lettera sono posti a corredo anche dell'assestamento del bilancio e del rendiconto generale.”
9. All'articolo 37, della legge n. 25 del 2001, di seguito al comma 2) è inserito il seguente comma 2 bis:  
“Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell'anno in cui vengono a maturazione.”
10. Le modifiche alla legge 25 del 2001, di cui ai commi precedenti, saranno applicate in via sperimentale, a partire dall'assestamento per l'anno 2007 e dal rendiconto per l'anno 2006 e, in via definitiva, con il bilancio di previsione per il 2008.

Art. 18  
*(Bilanci degli Enti)*

**TITOLO III****Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità****CAPO I***Interventi per il rafforzamento dello stato sociale***Art. 19***(Finalità ed obiettivi)*

1. La Regione ritiene che attraverso una politica di rafforzamento del welfare si persegua l'obiettivo primario della universalità dei diritti economici, culturali e sociali. Le politiche sociali regionali si ispirano a principi di universalità, equità e efficacia.
2. A tal fine, nonostante l'incremento delle risorse nazionali per le politiche sociali nel 2006 rispetto al 2005, la Regione conferma per il 2007 le risorse destinate ai servizi erogati nel 2006 e attua le seguenti iniziative aggiuntive:
  - a. Realizzazione di una rete di servizi di prevenzione in materia di abusi all'infanzia e di sostegno all'attività di protezione e di reinserimento di minori vittime di abuso e violenza;
  - b. Completamento della realizzazione di una rete di centri antiviolenza per donne maltrattate su tutto il territorio regionale;
  - c. Sostegno alla realizzazione e gestione degli asili nido nella regione;
  - d. Sostegno alle politiche per l'adozione;
  - e. Superamento dello strumento "Carta Senior" con la realizzazione del "Piano d'azione di lotta alla povertà e di contrasto all'esclusione sociale" per uno stanziamento complessivo di 10 milioni nel 2007, 5 nel 2008 e 5 nel 2009 attraverso uno specifico accantonamento nell'elenco 4;
  - f. Promozione di azioni e misure rivolte a immigrati donne e minori ridotti in schiavitù sessuale - tratta degli esseri umani - al fine di favorirne l'accoglienza, percorsi di rientro assistiti, percorsi formativi e di integrazione sociale, affrancamento dal circuito criminale e dall'illegalità;
  - g. Eruizione gratuita dei servizi di trasporto pubblico locale, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), punto 1), della L.R. 2/2004, da parte dei soggetti che percepiscono gli assegni sociali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 o le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, nonché le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;
  - h. Realizzazione del sistema integrato per l'educazione permanente degli adulti;
  - i. Istituzione di un organismo interistituzionale finalizzato alla integrazione scolastica e formativa dei disabili;
  - l. Attivazione di qualificate iniziative di formazione continua per l'aggiornamento, la riconversione, lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, a partire dai settori produttivi investiti dai processi di innovazione e di cambiamento;
  - m. Miglioramento della qualità dei servizi e riduzione delle tariffe delle RSA al fine in particolare di tutelare le fasce di reddito più basse.

**Art. 20***(Sistema integrato di interventi e servizi sociali)*

1. In attuazione della legge 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha tra gli scopi la promozione della solidarietà sociale, la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di

reciprocità e della solidarietà organizzata nonché in attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modificazioni, la Regione adotta il Piano socio-assistenziale regionale finalizzato a realizzare all'interno del territorio regionale un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, che garantisca la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza e che operi per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivanti da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, da consumo di sostanze, da provvedimenti di esecuzione penale.

2. Il Piano, elaborato dall'Assessorato alle Politiche sociali, individua i fabbisogni, gli interventi necessari e le priorità nel triennio 2007 - 2009 ed è sottoposto alla approvazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007.

#### Art. 21

##### *(Misure a sostegno del terzo settore)*

1. La Regione, in armonia con i principi di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 5 della legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) promuove interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività del terzo settore all'interno del territorio regionale.
2. Ai fini del presente articolo costituiscono il terzo settore gli organismi non lucrativi di qualità sociale riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come modificato dall'articolo 5 del D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 442.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nell'ambito dell'UPB C11 un apposito capitolo denominato "Fondo per il sostegno al terzo settore", con uno stanziamento di Euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2007 destinato a:
  - a. garantire l'accesso al credito agli organismi di cui al comma 2 che gestiscono servizi in convenzione con gli enti locali;
  - b. contribuire alla formazione professionale ed alla stabilizzazione dei lavoratori all'interno degli organismi di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di accesso al fondo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

#### Art. 22

##### *(Misure a sostegno dei giovani)*

1. La Regione, al fine di promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni garantendo pari diritti e opportunità nell'accesso all'istruzione, al lavoro e alla mobilità, nonché alla fruizione della cultura, dello sport e dello spettacolo con particolare riguardo al territorio regionale stabilisce:
  - a. L'istituzione in ciascun ambito provinciale, presso istituti scolastici anche dimessi o altri immobili di proprietà pubblica già destinati ad attività socio-educative-culturali, di appositi centri di iniziativa giovanile e studentesca che, al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e promuovere una maggiore integrazione fra mondo della scuola, dell'università e del lavoro assicurino:

- i. Supporto logistico ed operativo alle consulte studentesche provinciali, alle comunità giovanili di cui all'articolo 82 della L.R. 6/99 nonché alle consulte o forum provinciali dei giovani e alle associazioni iscritte nel registro regionale;
  - ii. Punti informagiovani sulle opportunità previste a livello locale, regionale e nazionale in materia di percorsi formativi, inserimento lavorativo, autoimprenditorialità e microimpresa;
  - iii. iniziative di informazione specifica nei luoghi di socialità dei giovani, anche attraverso l'utilizzo delle strutture competenti delle AA.SS.LL. del Lazio, al fine di giungere ad una effettiva riduzione del danno determinato dall'uso di droghe;
  - iv. attività di tutoraggio e sostegno scolastico, anche autogestite dagli studenti o dalle loro associazioni;
  - v. attività di orientamento universitario e iniziative sperimentali mirate all'inserimento lavorativo;
  - vi. iniziative mirate alla promozione del volontariato;
  - vii. partecipazione ai programmi comunitari riservati agli studenti.
- b. l'attivazione in via sperimentale di una carta giovani, destinata alle persone da 14 a 25 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale, che preveda:
- i. l'uso gratuito dei mezzi pubblici regionali nell'area extraurbana nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo;
  - ii. l'accesso a tariffe ridotte nei musei di interesse regionale e locale, nonché alle iniziative e manifestazioni culturali, musicali e sportive promosse o finanziate dalla Regione Lazio direttamente o mediante il trasferimento di fondi regionali agli enti locali;
  - iii. convenzioni con alberghi e ostelli della gioventù per favorire la permanenza nei luoghi ove i giovani intendono recarsi durante il fine settimana;
  - iv. altre agevolazioni finalizzate a sostenere il processo di crescita, formazione e inserimento lavorativo dei giovani, con particolare riguardo agli scambi internazionali, l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari, l'apprendimento di una seconda lingua.
2. A tal fine, il "Fondo regionale per i giovani", di cui al capitolo R31514, è incrementato di Euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

## *CAPO II*

*(Strumenti per favorire l'equità)*

### Art. 23

*(Bilancio e politiche di genere)*

1. La Regione promuove l'attuazione del bilancio di genere come strumento di valutazione e programmazione per fare emergere le politiche pubbliche di genere ed evidenziarne l'impatto nei diversi settori al fine di favorire la pari opportunità tra uomini e donne.
2. L'adozione di una valutazione di genere, da perseguire attraverso la riorganizzazione delle procedure di bilancio, intende promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle donne, il monitoraggio delle politiche pubbliche da una prospettiva di genere, un utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse.
3. Per l'anno 2007, sono previsti i seguenti interventi:
  - a. ricognizione dei bandi regionali sotto il profilo di genere;
  - b. modificazione della composizione delle commissioni e degli organismi collegiali della Regione e degli enti dipendenti, garantendo l'attuazione della norma antidiscriminatoria che prevede che un sesso non possa essere rappresentato al di sotto del 40%;
4. Gli interventi di cui al precedente comma sono coordinati dall'ufficio di genere istituito presso l'assessorato al bilancio, programmazione e partecipazione.

## Art. 24

*(Bilancio sociale)*

1. La Regione si propone di costruire entro il 2007 un schema di bilancio sociale, come forma di rendiconto utile, per consentire ai cittadini la verifica della coerenza tra gli obiettivi e le modalità attuate per realizzarli.
2. Lo schema contiene i criteri di individuazione e di selezione delle iniziative da finanziare, e prevede un insieme di rendiconti e di relazioni che illustrino con efficacia la missione, i programmi di sviluppo dell'attività sociale della Regione, nonché gli obiettivi relazionali perseguiti.
3. Lo schema di bilancio sociale di cui al precedente comma è realizzato dall'assessorato al bilancio, programmazione e partecipazione con il supporto di Sviluppo Lazio e viene sottoposto al processo di partecipazione, unitamente ai documenti di cui all'art. della legge 25 del 2001.

## Art. 25

*(Integrazione Fondo Microcredito)*

1. Per perseguire le finalità di contrasto dell'esclusione e dell'emarginazione sociale il fondo per il microcredito, in attuazione del comma 27 art. 1 legge regionale 10/06 (legge di assestamento), è integrato con 3 milioni di euro per l'annualità 2007, derivanti dalla emissione obbligazionaria della Regione Lazio del 19 aprile 2006.

## Art. 26

*(Contributi ai Comuni del Lazio per l'emergenza abitativa)*

1. Al fine di far fronte all'attuale situazione di "emergenza casa" presente sul territorio della Regione, nell'ambito dell'UPB E62 è istituito un apposito capitolo denominato "Contributi per l'emergenza abitativa a favore di Comuni del Lazio ad alta tensione abitativa con popolazione inferiore a 150.000 abitanti" con lo stanziamento per l'anno 2007 di 40 milioni di Euro.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua i comuni ad alta tensione abitativa. Sulla base di accordi di programma tra Regione e Comuni sono stabiliti gli interventi da realizzare e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti".

## Art. 27

*(Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche)*

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche), la Regione concede un contributo a fondo a perduto di 10.000 euro, in favore dei soggetti partecipanti all'avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta regionale 12 novembre 2004, n. 1045 (Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) che sono stati ricompresi negli elenchi 3 e 5 allegati alla deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 284 (Legge regionale 10/2004, Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) e che sono soci di cooperative:
  - a. partecipanti al bando denominato "20.000 abitazioni in affitto";
  - b. che hanno fruito di contributi pubblici non regionali;
  - c. che non hanno usufruito di alcun contributo pubblico.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, coloro che non hanno partecipato al suddetto avviso pubblico possono presentare domanda entro il termine di sessanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il socio può indicare alla Regione una persona del proprio nucleo familiare fino al secondo grado di parentela, a cui concedere in alternativa il contributo regionale, che sia in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, quale assegnatario dell'alloggio.
4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate per le finalità della presente legge, secondo l'ordine indicato ai commi precedenti e in subordine con priorità ai richiedenti con il reddito complessivo familiare più basso.
5. Sono in ogni caso escluse le domande di soci di cooperative edilizie le cui condizioni di difficoltà economiche, contemplate all'articolo 1 della L.R. 10/2004, si sono verificate successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210).
6. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sugli stanziamenti dell'UPB C22 del bilancio regionale a valere sulla programmazione fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

#### Art. 28

##### *(Interventi in conto capitale a favore dei piccoli comuni)*

1. La Regione, nel triennio 2007-2009, eroga finanziamenti in conto capitale ai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, risultante dall'ultimo censimento ufficiale dell'ISTAT, per favorire lo sviluppo socio economico del territorio dei comuni stessi. In particolare i finanziamenti vengono erogati per progetti in materia di associazionismo nello svolgimento di funzioni e servizi, innovazione anche tecnologica nell'organizzazione amministrativa, promozione della residenzialità, qualità della vita e attività economica con particolare riguardo alla valorizzazione delle potenzialità, delle tradizioni e delle vocazioni del territorio. I comuni nonché le province relativamente ai progetti di interesse di più comuni, inoltrano alla struttura regionale competente, entro il trenta giugno di ogni anno e a valere sull'esercizio finanziario in corso, le richieste di finanziamento regionale con allegati i progetti corredati da una relazione illustrativa in cui sono indicate le relative motivazioni e ricadute attese in termini di complessiva incidenza sullo sviluppo socio-economico del territorio. Le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito UPB R 48 del bilancio di previsione della Regione, di un apposito capitolo denominato: "Interventi in conto capitale a favore dei piccoli comuni", con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### Art. 29

##### *(Centri storici del Lazio)*

1. Nell'ambito dell'UPB E62 è istituito un nuovo capitolo denominato "Contributi per il recupero e il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio", con uno stanziamento di 35 milioni di Euro nel 2007, 40 milioni di Euro nel 2008 e 41 milioni di Euro nel 2009.

## Art. 30

*(Attività di farmacovigilanza)*

1. La Regione Lazio sostiene le attività di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle reazioni avverse ai farmaci, nonché le campagne di educazione sanitaria rivolte alla popolazione.
2. La Regione Lazio anticipa la somma di Euro 2.311.144,63 da recuperare sull'assegnazione da parte del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, delle risorse finanziarie attribuite ad ogni regione e provincia autonoma sulla base di un apposito piano di riparto, secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 14, della legge n. 449 del 23 dicembre 1997.
3. A tal fine è istituito, nell'ambito dell'UPB H13, uno specifico capitolo di bilancio denominato: "Anticipazione da parte della Regione delle risorse statali di cui alla legge n. 449/97 in materia di attività di farmacovigilanza".

## Art. 31

*(Interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche)*

1. La Regione, allo scopo di promuovere la deospedalizzazione e il ricorso alla modalità del day hospital da parte delle persone affette da patologie oncoematologiche, in particolare di quelle di minore età, garantendo altresì il mantenimento delle relazioni affettive con le relative famiglie, sostiene lo sviluppo delle forme di associazionismo e volontariato familiare aventi tali specifiche finalità, prevedendo contributi per la gestione e il funzionamento di apposite strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, collocate in prossimità degli ospedali.
2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali e previa intesa con l'assessore competente in materia di sanità, definisce i requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 41, differenziati per tipologia d'utenza, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla medesima legge regionale.
3. A tal fine, nell'ambito dell'UPB H13 è destinata una somma pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

## Art. 32

*(Anticipazione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale C.C.M.)*

1. La Regione Lazio promuove e organizza le attività di sorveglianza e di promozione della salute, nonché di elaborazione di progetti per il superamento delle emergenze di salute pubblica.
2. La Regione Lazio anticipa la somma di Euro 542.543,00 da recuperare sulla assegnazione da parte dello Stato, in corso di perfezionamento, delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale C.C.M..
3. A tal fine è istituito, nell'ambito dell'UPB H13, un specifico capitolo denominato: "Anticipazione da parte della Regione delle risorse statali di cui al fondo annuale C.C.M."
4. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da emanare entro il 30 marzo 2007, definisce le modalità di utilizzazione della suddetta somma.

## TITOLO IV

### Disposizioni per lo sviluppo

#### Art. 33

*(Fondo per lo sviluppo economico e la competitività)*

1. Le politiche per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo regionale sono attuate in coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione economico finanziaria regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, e, in particolare, perseguono gli obiettivi di:
  - a. sviluppo e diffusione di tecnologie con forte impatto sull'intero sistema produttivo;
  - b. sviluppo e consolidamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle piccole e medie imprese, favorendone la crescita dimensionale e l'innovazione anche attraverso la promozione di forme associative, nonché dei distretti rurali e agroalimentari di qualità favorendo una utilizzazione del territorio agricolo e progetti di filiera con specifici interventi per produzione, trasformazione, commercializzazione e sicurezza alimentare;
  - c. crescita e qualificazione dell'occupazione.
2. L'attuazione delle politiche per lo sviluppo economico e la competitività sono attuate mediante programmi settoriali riferiti a specifiche aree tecnologico-produttive, denominati Programmi per lo sviluppo economico e la competitività, che si caratterizzano per:
  - a. il sostegno di progetti di innovazione industriale di imprese e/o loro aggregazioni finalizzati al perseguimento di precisi obiettivi di avanzamento tecnologico e sviluppo di aree produttive;
  - b. la ricaduta industriale in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
  - c. l'integrazione degli strumenti di aiuto alle imprese, le azioni di contesto collegate e le misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;
  - d. il coinvolgimento in forma singola o associata di grandi imprese, piccole e medie imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico privato, in conformità agli orientamenti comunitari in materia;
  - e. l'attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili nelle aree tecnologiche e produttive individuate come prioritarie;
  - f. il rilancio dei siti industriali interessati da crisi di settori produttivi;
  - g. la crescita dimensionale delle PMI;
  - h. l'attrazione di investimenti produttivi di origine esterna;
  - i. capacità di rilancio del sistema agroalimentare;
  - l. potenzialità di contribuire allo sviluppo agroenergetico.
3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo, di concerto con gli assessori competenti per materia, approva un programma quadro recante le linee strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.
4. Il programma, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, in coerenza con il documento di programmazione economica e con il PNR, definisce gli obiettivi di rafforzamento dell'apparato produttivo, individua le aree tecnologiche prioritarie per lo sviluppo industriale, i criteri per il coinvolgimento delle imprese, delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati nell'individuazione dei progetti di innovazione industriale.
5. La giunta regionale, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo individua, a seguito dell'approvazione del programma quadro, i piani per lo sviluppo economico e la competitività, provvedendo alla:
  - a. definizione delle modalità per l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nel progetto;
  - b. individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative;

- c. identificazione delle misure per l'attuazione dell'intervento; determinazione dei tempi di realizzazione del progetto, delle modalità e criteri per la verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia degli interventi;
  - d. quantificazione delle risorse necessarie per ciascun programma.
6. Ai fini del finanziamento del programma quadro di cui al comma 3 per lo sviluppo economico e la competitività è istituito il Fondo per lo sviluppo economico e la competitività.
  7. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-13 di cui al Programma Operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla legge n. 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1080/06 e (CE) n. 1083/06 è istituito nell'ambito dell'UPB C22 un capitolo denominato "Fondo per lo sviluppo economico e la competitività" con uno stanziamento annuale di 40 milioni per ciascuna annualità 2007-13.
  8. Al conseguente recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 280 milioni di euro si provvederà all'atto formale di assegnazione delle risorse.

#### Art. 34

##### *(Utilizzazione dei fondi comunitari 2007 - 2013)*

1. Le risorse comunitarie relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) riferiti alla programmazione 2007 - 2013 saranno utilizzati, nell'ambito delle priorità tematiche previste dall'Unione Europea (innovazione, ambiente, accessibilità), privilegiando la concentrazione delle risorse per la attuazione di interventi di grande impatto strategico per lo sviluppo regionale.
2. Nell'ambito dei principi di cui al precedente comma si individuano in particolare: l'accordo di programma quadro tra la Regione e il Comune di Roma, centrato sulla mobilità e finalizzato al miglioramento delle connessioni tra la capitale e le altre aree del Lazio; gli interventi centrati sulla ricerca, l'innovazione e la società dell'informazione.
3. Nell'ambito dei fondi comunitari relativi alle politiche di sviluppo rurali particolare rilievo assumono i progetti integrati di filiera e territoriali.

#### Art. 35

##### *(Riordino del sistema di agevolazioni all'impresa)*

1. La Regione Lazio in conformità con i principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente e con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato alle imprese, promuove il riordino del quadro normativo esistente sulla base dei seguenti criteri:
  - a. creare un coordinamento tra assessorati che gestiscono forme di aiuto alle imprese per conformare, ove possibile, le modalità gestionali dei diversi interventi, nonché integrare gli stessi in una logica di progetto;
  - b. concentrare in un unico fondo le risorse regionali e di derivazione nazionale e comunitaria per la finanza di impresa, tra cui il fondo rotativo di cui all'elenco 4 allegato al bilancio 2007, per favorire l'accesso al credito e la patrimonializzazione delle PMI, attraverso la concessione di garanzie e la partecipazione al capitale di rischio delle imprese;
  - c. agevolare specificatamente la creazione di reti e associazioni di PMI.

## Art. 36

*(Piano straordinario di risanamento del sistema idrico regionale)*

1. Al fine di realizzare un Piano straordinario di risanamento delle risorse idriche fluviali, lacuali e marine della Regione Lazio è istituito il "Fondo speciale risanamento idrico" con uno stanziamento complessivo di 350 milioni di euro nel settennio 2007-13.
2. A tale scopo si da mandato alla Giunta Regionale di definire entro il 1/3/2007 il Piano degli interventi da realizzarsi nel periodo 2007-13 sulla base di uno stanziamento annuale di 50 milioni per ciascuna annualità.
3. La Regione, nelle more della definizione degli accordi con il Ministero dell'Ambiente e della assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 208/98 per il periodo suddetto, istituisce nell'ambito dell'UPB D32 un capitolo denominato "Anticipazione regionale delle risorse nazionali e FAS di cui alla Legge 208/98 destinati al piano straordinario di risanamento idrico" con lo stanziamento di Euro 40 milioni per ciascuna annualità 2007-13 e un capitolo denominato "Cofinanziamento regionale del Piano Straordinario di Risanamento Idrico" con lo stanziamento di Euro 10 milioni per ciascuna annualità 2007-13.
4. Al recupero delle risorse nazionali per un complessivo importo di 140 milioni e delle risorse FAS per un complessivo importo di 140 milioni di cui all'anticipazione suddetta si provvederà all'atto della definizione delle rispettive assegnazioni.

## Art. 37

*(Programma straordinario in materia di rifiuti e siti inquinati)*

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del Piano Regionale dei Rifiuti 2006, la Regione realizza un Programma straordinario di interventi sui temi della raccolta differenziata, riduzione dei consumi e utilizzo dei materiali di recupero da attuare nel periodo 2007-13 con uno stanziamento complessivo di 175 milioni di euro.
2. In particolare al fine di favorire politiche per la riduzione e il recupero dei rifiuti, la Regione, nel rispetto della normativa di settore e di quella sugli aiuti di Stato, promuove la realizzazione di disretti specializzati nel recupero, riparazione e riutilizzo delle merci, nella realizzazione di prodotti a partire esclusivamente da materie derivanti dal ciclo del riciclaggio, nonché provvede all'erogazione di contributi ai Comuni finalizzati alla realizzazione di impianti di trasformazione del rifiuto organico in materiale riutilizzabile anche come fertilizzante.
3. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-13 di cui al Programma Operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla Legge 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1080/06, è istituito un capitolo nell'UPB E32 denominato "Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate al Programma dei Rifiuti" con uno stanziamento annuale di 25 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-13.
4. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 175 milioni si provvederà all'atto della formale assegnazione di tali risorse.

## Art. 38

*(Interventi a favore della mobilità sostenibile nell'ambito dell'APQ Regione - Comune di Roma)*

1. Al fine di realizzare interventi prioritari in tema di mobilità sostenibile, tra cui la realizzazione del nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronico (SBE) del Lazio, di cui al Documento Strategico Preliminare della Regione Lazio e all'Accordo di Programma Quadro Regione-Comune di Roma

in fase di definizione, sono stanziare risorse per un complessivo importo di 350 milioni di euro nel settennio 2007-13.

2. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-13 e delle risorse FAS di cui alla Legge 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1080/06, è istituito nell'ambito dell'UPB D44 un capitolo denominato "Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie destinate all'APQ Regione-Comune di Roma in materia di mobilità sostenibile" con uno stanziamento annuale di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-13 e un capitolo denominato "Cofinanziamento regionale dell'APQ Regione-Comune di Roma in materia di mobilità sostenibile" con uno stanziamento di Euro 10 milioni per ciascuna delle annualità 2007-13.
3. Al conseguente recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 280 milioni si provvederà all'atto della formale assegnazione delle risorse.

#### Art. 39

#### (Opere strategiche)

1. Al fine di concorrere alla realizzazione della trasversale nord Orte - Civitavecchia è stanziato sul bilancio regionale il complessivo importo di Euro 100 milioni per gli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Nelle more dell'assegnazione delle risorse FAS di cui alla Legge 208/98 sono istituiti, nell'ambito dell'UPB D12, i seguenti capitoli di spesa:
  - a. "Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione della trasversale nord Orte - Civitavecchia" con lo stanziamento di Euro 38 milioni per l'anno 2007, Euro 16 milioni per l'anno 2008 ed Euro 16 milioni per l'anno 2009.
  - b. "Concorso regionale alla realizzazione della trasversale nord Orte - Civitavecchia" con lo stanziamento di Euro 16 milioni per l'anno 2007, Euro 7 milioni per l'anno 2008 ed Euro 7 milioni per l'anno 2009.
3. Al recupero delle risorse FAS si provvederà all'atto della formale assegnazione delle risorse medesime.
4. Al fine di concorrere alle opere relative all'adeguamento della Salaria, tratto Passo Corese - Rieti nel bilancio regionale 2007 è stanziato il complessivo importo di Euro 40 milioni.
5. Nelle more dell'assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 208/98 sono istituiti nell'ambito dell'U.P.B. D12, i seguenti capitoli di spesa:
  - a. "Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alle opere di adeguamento della Salaria, tratto Passo Corese - Rieti" con lo stanziamento di Euro 7 milioni per l'anno 2007, 11 milioni per l'anno 2008 e 10 milioni per l'anno 2009;
  - b. "Concorso regionale alle opere di adeguamento della Salaria, tratto Passo Corese - Rieti" con lo stanziamento di Euro 3 milioni per l'anno 2007, 4 milioni per l'anno 2008 e 5 milioni per l'anno 2009.
6. Al recupero delle risorse FAS si provvederà all'atto della formale assegnazione delle risorse medesime.
7. Al fine di concorrere alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24 - nel bilancio regionale 2007 è stanziato l'importo di Euro 40 milioni.
8. Nelle more dell'assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 208/98 sono istituiti nell'ambito dell'U.P.B. D12, i seguenti capitoli di spesa:
  - a. "Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24" con lo stanziamento di Euro 7 milioni per l'anno 2007, 14 milioni per l'anno 2008 e 7 milioni per l'anno 2009;

- b. "Concorso regionale alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24" con lo stanziamento di Euro 3 milioni per l'anno 2007, 6 milioni per l'anno 2008 e 3 milioni per l'anno 2009.
9. Al recupero delle risorse FAS si provvederà all'atto della formale assegnazione delle risorse medesime.
10. Tutte le opere pubbliche di cui al presente articolo, devono nella fase di progettazione, prevedere processi di informazione e consultazione degli enti locali, delle forze sociali e dei cittadini e prevedere tutti gli accorgimenti utili per minimizzare eventuali impatti ambientali.

#### Art. 40

##### *(Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale)*

1. La Regione promuove un programma straordinario di costruzione e manutenzione straordinaria dell'intero patrimonio scolastico del Lazio, con particolare riferimento agli edifici scolastici di competenza dei comuni e delle province. Nell'ambito programma straordinario viene attuato un piano per attuare la connessione in rete degli edifici scolastici e il loro accesso alle tecnologie della rete.
2. Il programma straordinario di cui al presente articolo rappresenta la fase conclusiva di un progetto di finanza innovativa caratterizzato, in tutta la filiera, da eticità e sostenibilità ambientale. I progetti di ristrutturazione in cui si articola il programma straordinario devono prevedere il rispetto di elevati standard ambientali e l'utilizzo di tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico.
3. Il programma si articola in due programmi biennali con lo stanziamento di 100 milioni per ciascun biennio, di cui il 70% per gli interventi dei comuni a valere sul capitolo F16501 e il 30% per gli interventi delle province a valere sul capitolo F16503.
4. Il programma è finanziato attraverso l'utilizzo in via prioritaria delle risorse da acquisire con l'emissione di obbligazioni etiche di cui all'art. 1 comma 20 della L.R. 18 settembre 2006 n. 10.

#### Art. 41

##### *(Programma straordinario in materia di logistica del ciclo produttivo e dell'impresa)*

1. Al fine di contribuire alla competitività del sistema produttivo, la Regione Lazio nell'ambito della "competizione territoriale", alla luce della sua posizione geografica, intende realizzare un Programma straordinario di logistica del ciclo produttivo, sostenendo un sistema integrato di infrastrutture ed operatori per servizi logistici, fisici ed immateriali.  
L'interessamento regionale è destinato all'ottimizzazione della logistica delle diverse filiere regionali, comprese quelle agricole, all'integrazione ed al coordinamento territoriale, valutando il territorio come strumento integratore tra imprese, sistemi produttivi e società. Lo stanziamento di risorse per la realizzazione del Programma sarà di un complessivo importo pari a 35 milioni di Euro a valere nel settennio 2007/2013.
2. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007/2013 di cui al programma operativo del fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla Legge 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1080/06, è istituito nell'ambito dell'UPB B22 un capitolo denominato "Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR in materia di logistica del ciclo produttivo e dell'impresa" con uno stanziamento di 5 milioni di Euro per ciascuna annualità 2007/2013.
3. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 35 milioni di Euro si provvederà all'atto della formale assegnazione delle risorse medesime.

## Art. 42

*(Piano triennale concernente attività di formazione di qualificazione di base)*

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del piano triennale per le attività di formazione di qualificazione di base per i soggetti prosciolti dall'obbligo scolastico o provenienti dalla scuola secondaria superiore (art. 12 e art. 18 della L.R. n. 14/78 e art. 9 della L.R. 23/92), già programmato con deliberazione di giunta regionale n. 347 del 20/06/2006, la Regione realizza l'attività prevista per le annualità 2007/2008.
2. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-13 in corso di definizione, è istituito un capitolo nell'UPB F21 denominato "Anticipazione delle risorse dei fondi strutturali destinati al cofinanziamento degli interventi di qualificazione di base" con uno stanziamento annuale di 20.000.000,00 di Euro per gli anni 2007 e 2008.
3. Al recupero delle risorse comunitarie per un importo complessivo di 40.000.000,00 di Euro si provvederà all'atto della formale assegnazione di tali risorse.

## Art. 43

*(Interventi prioritari in materia di sviluppo delle strutture culturali)*

1. Al fine di permettere una equilibrata offerta di spettacolo ed adeguate opportunità culturali all'intero territorio la Regione realizza un programma di interventi prioritari in materia di sviluppo delle strutture culturali con particolare riferimento ai teatri comunali ed alle sedi espositive, da realizzare anche recuperando il patrimonio di archeologia industriale, e da attuare nel periodo 2007 - 2013 con uno stanziamento complessivo di 42 milioni di Euro.
2. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007 - 2013 di cui al Programma Operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla legge 208/98 e in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1080/06 nell'ambito dell'UPB G24 è istituito un Capitolo con la denominazione "Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate alla valorizzazione delle risorse culturali per lo sviluppo" con uno stanziamento annuale di 6 milioni di Euro per ciascuna annualità.
3. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 42 milioni di Euro si provvederà all'atto dell'assegnazione formale di dette risorse.